

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di e. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione e. 5,00 - Testo e. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 17 Dicembre 2012 N. 43**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5 (Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili). pag. 3

LEGGE REGIONALE 17 Dicembre 2012 N. 44

Ordinamento della professione di guida alpina. pag. 6

LEGGE REGIONALE 17 Dicembre 2012 N. 45

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale). pag. 15

LEGGE REGIONALE 17 Dicembre 2012 N. 46

Modifica all'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). pag. 17

LEGGE REGIONALE 17 Dicembre 2012 N. 47

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. pag. 18

citare o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Valter Giuseppe Ferrando, Antonino Miceli, Alessio Cavarra e Sergio Scibilia in data 26 novembre 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 256;
- b) è stata assegnata alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 27 novembre 2012;
- c) la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta 10 dicembre 2012;
- d) è stata esaminata e approvata a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 dicembre 2012;
- e) la legge regionale entra in vigore il 3 gennaio 2013.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994, n. 16.

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012, N. 47

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
"b) per Medie Strutture di Vendita, gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq.;"

Articolo 2

(Modifica all'articolo 22 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "alla dichiarazione di inizio di attività" sono sostituite dalle seguenti: "a SCIA".

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 38 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "agli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 12".

2. Il comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività."
3. Il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
4. Il comma 3 bis dell'articolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"3 bis. La programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3 può stabilire le modalità per la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale."

Articolo 4 **(Modifica all'articolo 60 della l.r. 1/2007)**

1. Al comma 2 dell'articolo 60 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "agli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 12".

Articolo 5 **(Modifiche all'articolo 80 della l.r. 1/2007)**

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: "Gli impianti esistenti devono dotarsi di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato ai sensi e nei termini stabiliti dalla normativa statale."
2. Al comma 2 dell'articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: "autorizzazioni" sono inserite le seguenti: "e degli altri titoli abilitativi" e le parole: "o, su sua rinuncia, al titolare dell'autorizzazione dell'impianto." sono sostituite dalle seguenti: ", salvo rinuncia del gestore medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività."
3. Il comma 3 dell'articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"3. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del gestore o di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. All'interno dei centri abitati possono essere posti vincoli che sono stabiliti dalla programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera d)."

Articolo 6 **(Modifica all'articolo 113 della l.r. 1/2007)**

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 113 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
"2 ter. La Giunta regionale, su richiesta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio e sentiti i Comuni, può ogni anno stabilire l'effettuazione delle vendite promozionali in deroga a quanto previsto al comma 2."

Articolo 7
(Sostituzione dell'articolo 115 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 115 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 115
(Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa)

1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.
2. La programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3, ai fini di una omogenea e corretta applicazione nel proprio territorio, può riportare le disposizioni di cui al comma 1.”.

Articolo 8
(Sostituzione dell'articolo 116 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 116 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 116
(Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)

1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.
2. La programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3, ai fini di una omogenea e corretta applicazione nel proprio territorio, può riportare le disposizioni di cui al comma 1.
3. Gli esercizi di cui all'articolo 58 osservano l'orario dell'attività prevalente.”.

Articolo 9
(Modifica all'articolo 126 della l.r. 1/2007)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 126 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: “, previa comunicazione al Comune competente per territorio”.

Articolo 10
(Modifica all'articolo 127 della l.r. 1/2007)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 127 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: “, previa comunicazione al Comune competente per territorio”.

Articolo 11
(Modifiche all'articolo 139 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 139 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “euro 250” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1.000” e le parole: “euro 2.500” sono sostituite dalle seguenti: “euro 5.000”.

Articolo 12
(Modifica all'articolo 141 della l.r. 1/2007)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 141 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
“2 bis. Chiunque violi le disposizioni sugli outlet di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e bis), nonché quelle contenute nella programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al

dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3 relative alla medesima tipologia distributiva, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.”.

Articolo 13 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 17 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012 N. 47

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renzo Guccinelli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 94 in data 23 novembre 2012;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 28 novembre 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 257;
- c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 29 novembre 2012;
- d) la IV Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 13 dicembre 2012;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamento dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 2012;
- f) la legge regionale entra in vigore il 19 dicembre 2012.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Scibilia S.)

Il testo in approvazione comporta modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 “Testo Unico in materia di commercio” in attuazione della direttiva 2006/123/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno”.

Con il recepimento della Direttiva, le regioni sono state chiamate da parte loro a riesaminare tutta la disciplina vigente in materia di attività e servizi e ad effettuare un monitoraggio dei regimi di autorizzazione e dei requisiti previsti per l'esercizio di tali attività. A tal fine sono stati censiti tutti i procedimenti da esse disciplinati in materia di accesso alle attività di servizi al fine di effettuare la necessaria valutazione reciproca tra stati.

A seguito di tale monitoraggio si è reso necessario procedere ad alcune modifiche all'interno della legisla-

zione relativa al settore del commercio e conseguentemente la regione ha provveduto alla revisione del testo unico in materia di commercio.

In seguito ad ulteriori normative statali si è formato un nuovo quadro normativo che contempla altresì la liberalizzazione delle attività in materia economica e di semplificazione amministrativa.

Emerge che la nuova programmazione commerciale ed urbanistica regionale deve essere caratterizzata da criteri ed indirizzi esclusivamente connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente compreso quello urbano e dei beni culturali.

La nuova programmazione commerciale ed urbanistica viene esaminata parallelamente al presente disegno di legge vista la stretta correlazione tra le norme che regolamentano i procedimenti amministrativi per il settore del commercio al dettaglio in sede fissa, gli indirizzi e criteri di natura programmatica, sia commerciale che di urbanistica commerciale, emanati per una loro omogenea applicazione nel territorio regionale da parte degli enti locali e degli operatori privati del settore.

Si tratta di un sistema di regole che tiene conto della necessità di temperare il rispetto del principio della libera concorrenza e del libero mercato con quello teso a soddisfare le esigenze del cittadino-consumatore con una offerta commerciale adeguata.

Il disegno di legge, composto da dodici articoli, è stato sottoposto ad audizioni ed approvato con emendamenti a maggioranza dalla IV Commissione consiliare nella seduta del 13 dicembre 2012.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Melgrati M.)

Il commercio delega esclusiva della Regione Liguria rappresenta una risorsa fondamentale. Il testo di legge recepisce le indicazioni della direttiva Bolkestein.

Il provvedimento intende favorire una migliore integrazione del mercato per meglio temperare l'esigenza delle imprese con quelle dei consumatori.

Un fattore positivo l'approvazione dell'emendamento del Pdl sulle strutture di media distribuzione in merito alle metrature relative ai 1500 mq.

È per questi motivi che in Commissione abbiamo espresso il nostro voto di astensione.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 è pubblicata nel B.U. 3 gennaio 2007, n. 1.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Politiche di Sviluppo del Commercio.